

# INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Gennaio 2020

## Le informative per l'azienda

---

Le <i>news</i> di gennaio	pag. 2
Astensione dal lavoro per maternità esclusivamente dopo il parto	pag. 5
Assicurazione infortuni domestici	pag. 9
Riduzione del tasso medio di tariffa Inail per prevenzione	pag. 12
Responsabilità solidale del committente per debiti contributivi	pag. 15

## L'agenda delle scadenze

---

Principali scadenze dal 1° al 31 gennaio 2020	pag. 16
---	---------

## Le informative per l'azienda

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati**

L'Inps, con messaggio n. 4440 del 28 novembre 2019, ha offerto chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere relativamente al censimento dei professionisti abilitati a operare come intermediari abilitati (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili).

(Inps, messaggio, 28/11/2019, n. 4440)

#### **GDPR: pubblicate le Linee guida dell'Edpb sull'ambito di applicazione territoriale**

Il Garante per la protezione dei dati personali, con *news* del 22 novembre 2019, ha informato che il Comitato Europeo per la protezione dei dati (Edpb) ha adottato la versione definitiva delle linee-guida sull'ambito territoriale (en), precedentemente sottoposte a consultazione pubblica. Le linee-guida forniscono chiarimenti sull'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in varie situazioni, ad esempio nel caso in cui il titolare o il responsabile del trattamento sia stabilito al di fuori del See, anche per quanto riguarda la designazione e il ruolo di un rappresentante ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento stesso.

(Garante per la protezione dei dati personali, news, 22/11/2019)

### IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

#### **Decreto fiscale convertito in Legge**

In data 17 dicembre 2019 è stato convertito in Legge, con modificazioni, il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. La Legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U..

(Senato, seduta, 17/12/2019)

#### **Fissato il saggio di interesse legale per l'anno 2020**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019 il Decreto Mef 12 dicembre 2019, che ha fissato allo 0,05% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il saggio degli interessi legali. L'Inail, con circolare n. 34 del 17 dicembre 2019, ha comunicato la variazione del tasso degli interessi legali anche ai fini della riduzione massima delle sanzioni civili.

(Mef, Decreto, 12/12/2019, G.U., 14/12/2019, n. 293; Inail, circolare, 17/12/2019, n. 34)

#### **Ripresa dell'obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017**

L'Inps, con messaggio n. 4478 del 2 dicembre 2019, ha offerto indicazioni relativamente alla ripresa dell'obbligo del versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici 2016/2017, conseguenti alle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 1, lettera a), D.L. 111/2019, e dall'articolo 8, comma 2, D.L. 123/2019. Quest'ultima norma, in particolare, prevede che le ritenute sospese siano restituite nella misura limite del 40% degli importi dovuti. I pensionati e i dipendenti dell'Istituto che vorranno avvalersi della facoltà di chiedere il versamento mediante trattenute mensili potranno presentare l'istanza all'Inps entro il 15 gennaio 2020, al fine di poter usufruire della rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e beneficiare della riduzione prevista dal D.L. 123/2019.

(Inps, messaggio, 2/12/2019, n. 4478)

#### **Regime agevolato impatriati in caso di mancata iscrizione all'Aire**

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 497 del 25 novembre 2019, in relazione alle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, ha precisato che per i soggetti che non risultano iscritti all'Aire (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dall'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015), la norma offre la possibilità di comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Tale disposizione trova applicazione non solo per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020, ma anche per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo d'imposta 2019.

(Agenzia delle entrate, interpello, 25/11/2019, n. 497)

#### **Resto al Sud: modificato il regolamento**

È stato pubblicato sulla G.U. 275 del 23 novembre 2019 il D.P.C.M. 5 agosto 2019, n. 134, che ha modificato il regolamento 174/2017, concernente la misura incentivante Resto al Sud, di cui all'articolo 1, D.L. 91/2017.

(D.P.C.M. 5/8/2019, n. 134; G.U. 23/11/2019, n. 275)

## **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

#### **Fondo imprese assicuratrici: domanda di assegno straordinario *on line***

L'Inps, con messaggio n. 4765 del 18 dicembre 2019, ha comunicato che il "Portale prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione" è stato implementato con la nuova funzionalità "Domanda di assegno straordinario del Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza". Dal 1° febbraio 2020, pertanto, la richiesta di assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo imprese assicuratrici dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con l'eccezione della domanda di assegno straordinario finalizzato alla pensione anticipata Quota 100, che deve essere trasmessa on line dal 18 dicembre 2019.

(Inps, messaggio, 18/12/2019, n. 4765)

#### **Reddito e pensione di cittadinanza: integrazione istanze per i cittadini extraUE**

L'Inps, con messaggio n. 4516 del 3 dicembre 2019, ha indicato come devono essere integrate le istanze di accesso a reddito o pensione di cittadinanza da parte dei cittadini extracomunitari, precisando che devono fornire una certificazione che riguardi i requisiti reddituali e patrimoniali e la composizione del nucleo familiare. Nel messaggio sono riportati, inoltre, i casi di esclusione da quest'obbligo.

(Inps, messaggio, 3/12/2019, n. 4516)

#### **Disponibile su MyANPAL il servizio "Garanzia Giovani"**

L'Anpal, con notizia del 2 dicembre 2019, ha comunicato che è disponibile direttamente su MyANPAL il servizio "Garanzia Giovani", che gestisce le informazioni e le procedure del programma a disposizione di cittadini e operatori regionali e nazionali. I giovani Neet possono accedere a MyANPAL per aderire al programma e usufruire delle opportunità lavorative, progetti

nazionali di formazione e percorsi verso l'autoimprenditorialità previste dal programma Garanzia Giovani.

Gli operatori e le operatrici regionali possono gestire le procedure e le informazioni anagrafiche di chi ha aderito al programma e visualizzare le adesioni effettuate nella propria Regione.

(Anpal, notizia, 2/12/2019)

#### **Assegno ordinario di invalidità e indennità NASpl – anticipo NASpl**

L'Inps, con messaggio n. 4477 del 2 dicembre 2019, ha fornito precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell'opzione in favore dell'indennità NASpl.

(Inps, messaggio, 2/12/2019, n. 4477)

#### **Fondo esattoriali: nuovo servizio di invio della domanda telematica**

L'Inps, con messaggio n. 4470 del 29 novembre 2019, ha comunicato che è stato pubblicato il nuovo servizio per la domanda di prestazioni di capitale – Tfr e relative anticipazioni – a carico del Fondo esattoriali. Il Fondo speciale esattoriale è un Fondo obbligatorio integrativo dell'Ago, che ha lo scopo di corrispondere agli iscritti prestazioni pensionistiche integrative e prestazioni di capitale consistenti nella liquidazione del Tfr, comprese eventuali integrazioni e anticipazioni del trattamento.

Il messaggio illustra il percorso da seguire e le novità riguardanti la gestione della documentazione, l'acquisizione e la consultazione dei documenti già inseriti; disciplina, inoltre, le unioni civili e gli effetti sulla liquidazione delle prestazioni di capitale a carico del Fondo e fornisce chiarimenti in materia di anticipazione del Tfr per usufruire del congedo parentale.

(Inps, messaggio, 29/11/2019, n. 4470)

#### **Rivalutazione importi prestazioni danno biologico**

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il Decreto 147 del 17 ottobre 2019, che ha rivalutato gli importi delle prestazioni per danno biologico nella misura dell'1,10% a decorrere dal 1° luglio 2019.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto, 17/10/2019, n. 147)

## **SALUTE E SICUREZZA**

#### **Publicato il bando Isi 2019**

L'Inail, in data 19 dicembre 2019, ha pubblicato il bando Isi 2019, con cui l'Istituto mette a disposizione delle imprese che investono in sicurezza più di 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto ripartiti su base regionale, che saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande. La presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti avverrà, come per i bandi precedenti, in modalità telematica, attraverso una procedura "valutativa a sportello" articolata in 3 fasi, le cui date saranno pubblicate nella sezione del portale dell'Istituto dedicata al bando Isi entro il prossimo 31 gennaio 2020.

(Inail, 19/12/2019, Bando Isi)

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITÀ ESCLUSIVAMENTE DOPO IL PARTO**

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato il Testo Unico delle disposizioni a sostegno della maternità e della paternità, riconoscendo alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente aziendale attestino l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Con la circolare n. 148/2019, l'Inps ha fornito istruzioni in materia.

#### **Documentazione sanitaria**

Per poter esercitare la facoltà occorre l'attestazione del medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e, ove presente, del medico competente aziendale che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino al parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta, da acquisirsi da parte della lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza. Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto sono idonee a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi 5 mesi.

Le predette attestazioni devono essere prodotte al datore di lavoro e all'Inps entro la fine del settimo mese di gestazione (salvo il caso della flessibilità). Se prodotte all'Inps oltre tale termine, devono essere state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza. Ad esempio: gestante che prosegue l'attività lavorativa fino alla data effettiva del parto (30 giugno 2019) a fronte di certificazione sanitaria attestante l'assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto (26 giugno 2019). La durata del congedo di maternità va dal 26 giugno 2019 al 26 novembre 2019, mentre il periodo indennizzato dal 30 giugno 2019 al 26 novembre 2019. I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto (26 giugno 2019) e il giorno prima del parto (29 giugno 2019) sono conteggiati nel congedo di maternità, ma non possono essere indennizzati, in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.

Durante la fruizione della flessibilità è possibile prolungare ulteriormente la propria attività lavorativa utilizzando la facoltà di fruire della maternità dopo il parto.

#### **Parto fortemente prematuro**

In caso di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta e, nello specifico, prima dell'inizio dell'ottavo mese di gestazione, essendo il congedo di maternità già fruito totalmente dopo il parto, si applicano le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, lettera d), T.U., più favorevoli per la lavoratrice, in quanto ricomprendono anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l'inizio dei 2 mesi *ante partum*. Pertanto, l'opzione della lavoratrice, eventualmente già

esercitata, di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto sarà considerata come non effettuata.

### **Rinvio e sospensione del congedo di maternità**

È preclusa la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata ai sensi dell'articolo 16-bis, D.Lgs. 151/2001, in quanto non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei 5 mesi entro cui fruire del congedo di maternità dopo il parto.

### **Flessibilità**

La lavoratrice che fruisca della flessibilità, continuando a lavorare nell'ottavo mese di gravidanza, può comunque scegliere, nel corso di tale mese, di fruire del congedo di maternità dopo il parto, fermo l'obbligo di attestare, entro la fine dell'ottavo mese di gravidanza, l'assenza di pregiudizio alla salute. L'attestazione prodotta all'Inps dopo la fine dell'ottavo mese deve comunque essere stata redatta nel corso dell'ottavo o del settimo mese di gravidanza. L'interruzione della flessibilità – volontaria o per fatti sopravvenuti – determina, però, l'inizio del congedo di maternità, con conseguente impossibilità per la lavoratrice di esercitare l'opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto.

### **Interdizione anticipata e prorogata**

L'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, purché i motivi che l'hanno determinata cessino prima dell'inizio del congedo di maternità prima del parto. Di contro, l'interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, non è compatibile con la citata facoltà.

### **Prolungamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità**

Le lavoratrici che, all'inizio del periodo di congedo di maternità, non prestino attività lavorativa, ma alle quali sia riconosciuto il diritto all'indennità di maternità, non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto.

### **Malattia**

La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto è condizionata all'attestazione di non pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro.

Pertanto, l'insorgere di una malattia prima del parto comporta l'impossibilità di avvalersi dell'opzione: il certificato di malattia non ha, quindi, alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre produce gli effetti giuridici e medicolegali. Ne consegue che, dal giorno di insorgenza dell'evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto.

Si vedano i seguenti esempi per gestante che lavora in virtù dell'opzione di fruizione dell'astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto:

- malattia intervenuta il 5 giugno, prima del parto (30 giugno) e della data presunta del parto (26 giugno; inizio dei 2 mesi *ante partum* 26 aprile); congedo di maternità dal 5 giugno al 9 novembre, che comprende il periodo che va dal 5 giugno, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità *ante partum*), fino al 29 giugno (ultimo giorno di congedo *ante partum*), la data del parto + 3 mesi *post partum* (dal 30 giugno al 30 settembre + i 40 giorni di congedo di maternità *ante partum* lavorati (dal 26 aprile, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 4 giugno, ultimo giorno prima dell'insorgenza della malattia);
- malattia che interviene il 28 giugno, prima del parto (30 giugno) e dopo la data presunta del parto (26 giugno; inizio dei 2 mesi *ante partum* 26 aprile); congedo di maternità dal 28 giugno al 2 dicembre, che comprende il periodo dal 28 giugno, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità *ante partum*), fino al 29 giugno (ultimo giorno di congedo *ante partum*), la data del parto + 3 mesi *post partum* (dal 30 giugno al 30 settembre) + i 63 giorni di congedo di maternità *ante partum* lavorati (dal 26 aprile, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 27 giugno, ultimo giorno prima dell'insorgenza della malattia);
- malattia che interviene il 5 giugno, prima dell'evento del parto (22 giugno) accaduto prima della data presunta (26 giugno, con inizio dei 2 mesi *ante partum* il 26 aprile) e nel periodo *ante partum* durante il quale la gestante lavora; congedo di maternità dal 5 giugno al 5 novembre, che comprende il periodo dal 5 giugno, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità *ante partum*), fino al 21 giugno (ultimo giorno di congedo *ante partum*), la data del parto + 3 mesi *post partum* (dal 22 giugno al 22 settembre) + i 40 giorni di congedo di maternità *ante partum* lavorati (dal 26 aprile, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 4 giugno, ultimo giorno prima dell'insorgenza della malattia) + 4 giorni di *ante partum* non goduti (dal 23 giugno, giorno successivo al parto, al 26 giugno data presunta del parto).

### Rinuncia alla facoltà

L'opzione è alternativa alla tradizionale modalità di fruizione del congedo di maternità *ante* e *post partum*. Di conseguenza, è possibile rinunciare solo prima dell'inizio del periodo di congedo *ante partum* (ossia prima dell'inizio dell'ottavo mese di gravidanza).

Qualora, tuttavia, la lavoratrice manifestasse, espressamente o implicitamente (ad esempio, presentando una nuova domanda di maternità), la decisione di non volersi più avvalere dell'opzione dopo l'inizio del periodo di maternità *ante partum*, il congedo indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità (2 mesi *ante* e 3 mesi *post partum*).

I periodi *ante partum* lavorati prima della rinuncia saranno computati come periodo di maternità, ma non indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall'attività lavorativa: alla lavoratrice saranno indennizzati solo i periodi di congedo *ante partum* successivi alla rinuncia e i 3 mesi di congedo *post partum*, mentre per quelli lavorati, antecedenti alla rinuncia, la stessa sarà regolarmente retribuita dal datore di lavoro e coperta sul piano degli obblighi contributivi. I giorni lavorati durante il periodo *ante partum* si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto solo

nell'ipotesi evidenziata nel paragrafo sulla malattia, in quanto trattasi di fatto sopravvenuto e non dipendente dalla volontà della gestante.

### **Lavoro a tempo parziale**

L'erogazione dell'indennità di maternità deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Laddove il congedo di maternità cada in tutto o in parte durante la pausa contrattuale, l'indennità è erogabile, con il riproporzionamento della retribuzione media giornaliera, per l'intero periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa. Ne consegue che la certificazione medica può non essere prodotta all'Inps nel solo caso in cui, fino alla data effettiva del parto, non vi siano giorni o periodi di ripresa lavorativa. In caso di contemporaneo svolgimento di 2 o più rapporti di lavoro a tempo parziale, la facoltà deve essere opzionata per tutti i rapporti di lavoro in essere, pertanto le condizioni richieste per l'esercizio dell'opzione devono sussistere per tutti i rapporti. Quindi, se su un rapporto a tempo parziale è stata disposta l'interdizione dal lavoro di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), non è possibile avvalersi della facoltà sugli altri rapporti di lavoro in essere.

### **Paternità**

In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo può astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui quest'ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto.

### **Gestione separata**

La facoltà vale anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata. L'indennità di maternità spetta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, pertanto la predetta facoltà è opzionabile dalle sole lavoratrici che vogliano astenersi dal lavoro, le quali devono produrre al proprio committente (e non all'Inps) la documentazione medica acquisita nel settimo mese di gestazione. Ai fini della sola erogazione dell'indennità, invece, le lavoratrici devono comunicare all'Inps, prima dell'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, per individuare il periodo di riferimento nel quale verificare la sussistenza del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla prestazione, che coincide con i 12 mesi interi precedenti l'inizio del diverso periodo di congedo richiesto.

Qualora prima del parto insorga una malattia, vale quanto previsto per le lavoratrici dipendenti: il certificato non produce alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre rimangono confermati gli effetti giuridici e medicolegali dello stesso. Ne consegue che dal primo giorno di malattia inizia a decorrere il periodo indennizzabile a titolo di maternità, venendo meno l'opzione, e le giornate antecedenti all'evento di malattia si aggiungono al periodo indennizzabile di maternità dopo il parto. La data di inizio del periodo di maternità determina anche un diverso periodo di riferimento per l'individuazione dei 12 mesi interi nei quali verificare la presenza del requisito contributivo.

Al pari delle lavoratrici dipendenti, anche quelle iscritte alla Gestione separata che stiano usufruendo della flessibilità, possono avvalersi, nel corso dell'ottavo mese, dell'ulteriore facoltà di



fruire del congedo di maternità dopo il parto, senza obbligo di produrre all'Inps la documentazione medica, che dovrà, quindi, essere prodotta soltanto al proprio committente.

### **Domanda**

La scelta di avvalersi della facoltà deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione. Si rammenta che la domanda di maternità deve essere presentata prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e, comunque, mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità) ed esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito Inps (con PIN dispositivo), tramite patronato oppure tramite *Contact center*. La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente all'Inps o spedita a mezzo raccomandata, in un plico chiuso riportante la dicitura "Contiene dati sensibili".

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI

La L. 493/1999 ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici, che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico.

È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

- ha un'età compresa tra i 18 e, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i 67 anni compiuti;
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
- non è legato da vincoli di subordinazione;
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:

- gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- i lavoratori in mobilità;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni;
- i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

È escluso dall'obbligo assicurativo:

- colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni;
- il lavoratore socialmente utile (Lsu);
- il titolare di una borsa lavoro;
- l'iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio;
- il lavoratore *part-time*;
- il religioso.

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.

In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di Legge ma non paga l'assicurazione, è soggetto a una sanzione da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio.

Il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l'intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 si ha diritto al risarcimento se l'inabilità permanente subita è pari o superiore al 16%. Si ha altresì diritto a una prestazione *una tantum* di importo pari a 300 euro se l'inabilità permanente accertata è, comunque, tra il 6% e il 15%. A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.

Il costo annuale dell'assicurazione detto "premio", non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali, a decorrere dal 2019 è pari a 24 euro.

### **Pagamento del premio**

Il premio deve essere pagato ogni anno entro il 31 gennaio solo se permangono i requisiti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Il pagamento del premio assicurativo può avvenire con una delle seguenti modalità:

- direttamente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), accedendo ai servizi *on line* tramite Spid, Cns oppure credenziali Inps;
- direttamente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), accedendo ai servizi *on line* tramite l'autenticazione Inail. Per registrarsi sul portale Inail seguire il percorso: Servizi Online – Registrazione – Utente generico – Procedi con la registrazione - Registrazione "Utente generico" Gruppo "Cittadino";
- presso gli uffici postali, presentando l'avviso di pagamento e utilizzando il bollettino PA inviato dall'Inail e già precompilato con i dati anagrafici;
- presso gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai aderenti al sistema pagoPA, presentando l'avviso di pagamento e utilizzando il numero del codice avviso di pagamento riportato nell'avviso stesso.

Per i soggetti che si assicurano per la prima volta, il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali utilizzando il bollettino Td 451, relativo al C/C 30621049, intestato a Inail Assicurazione infortuni domestici, p.le G. Pastore, 6 - 00144 Roma, disponibile presso gli uffici postali, le sedi locali Inail, le associazioni delle casalinghe (Federcasalinghe / Obiettivo Famiglia, Moica, Scale Ugl).

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL PER PREVENZIONE**

Con l'avvicinarsi della scadenza, si ricorda che è disponibile sul portale dell'Inail il modello OT23 (ex OT24), utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. L'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe, approvate il 27 febbraio 2019, prevede infatti una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. L'azienda può chiedere la riduzione qualunque sia l'anzianità dell'attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (Pat).

Per accedere alla riduzione occorre presentare un'apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi *on line* del sito Inail, entro il 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta.

### **Interventi migliorativi**

L'Inail predefinisce gli interventi utili per la concessione del beneficio e l'azienda indica sul modulo quelli che ha attuato nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (2019). Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:

- A. Interventi di carattere generale;
- B. Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
- C. Interventi trasversali;
- D. Interventi settoriali generali;
- E. Interventi settoriali.

Nel modulo sono previsti interventi "generali" realizzati su tutte le PAT dell'azienda (codice ditta), e interventi di cui sono destinatarie solo singole Pat. In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG), che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi. Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella Pat accentrante. Tra i molti esempi di interventi sono riportati:

- l'adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate, le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione;
- alcuni nuovi interventi di miglioramento che si riferiscono al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro

per i lavoratori in orario notturno e alla realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine;

- tra gli interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale delle imprese (Rsi) nella sezione B, le prassi di riferimento Uni/PdR 49:2018 (costruzioni) e Uni/PdR 51:2018 (micro e piccole imprese).

### **Punteggio**

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio: per poter accedere alla riduzione sono necessari interventi che valgano almeno 100 punti. Per alcuni interventi il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell'azienda. Qualora le voci di tariffa siano riconducibili a diversi settori produttivi, il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato. In generale, per il raggiungimento del punteggio soglia, è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, tranne quelli della sezione B, che rilevano solo se la soglia è conseguita nell'ambito della stessa sezione. Inoltre, il punteggio è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese), determinante anche ai fini del numero di condizioni/attività da attuare. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi. Qualora l'azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative (sezioni C ed E), il punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario raggiungere i 100 punti.

### **Documentazione probante**

L'Inail individua, nel campo "Documentazione ritenuta probante", per ogni intervento, la documentazione necessaria per dimostrare l'attuazione dello stesso nell'anno precedente quello di presentazione della domanda. A pena di inammissibilità, entro il 29 febbraio 2020, tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nei Servizi *on line*. Nel campo "Note" sono riportati chiarimenti e definizioni sugli interventi proposti. In caso di interventi con valenza pluriennale è necessario ripresentare annualmente l'istanza e dimostrare, anno per anno, la continuità di attuazione mediante la documentazione probante. La documentazione deve riportare la data e la firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un'emissione formale da parte dell'azienda, a comprovare l'effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, etc.). In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l'implementazione e/o l'adozione di "procedure", si precisa che per "procedura" si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall'azienda, resa nota ai lavoratori e attuata. La procedura deve essere caratterizzata anche da contenuti congruenti con l'oggetto dell'intervento e da evidenze documentali dell'attuazione nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda. È facoltà sia dell'azienda che dell'Inail fornire o richiedere altra documentazione utile.

### **Presupposti applicativi**

Nel modulo di domanda l'azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all'osservanza

delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.

La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente: la verifica di regolarità è attivata dall'Istituto nel periodo che intercorre tra il 1° e il 30 aprile dell'anno di presentazione della domanda, ma la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il requisito di osservanza delle norme in materia di prevenzione si intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all'azienda nel suo complesso e non alle sole Pat oggetto della domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

### **Definizione della domanda**

La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati, fatta salva la facoltà dell'Inail di procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.

### **Applicazione della riduzione**

Nei primi 2 anni dalla data di inizio attività della Pat, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'8%, ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della Pat.

Dopo il primo biennio di attività della Pat, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima Pat. In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. In caso di selezione di un intervento definito "Trasversale Generale" o "Settoriale Generale", la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le Pat dell'azienda. In caso di selezione di interventi definiti "Trasversali" o "Settoriali", la definizione della domanda esplica effetti solo sulla Pat o sulle Pat interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE PER DEBITI CONTRIBUTIVI**

L'INL, con propria nota n. 9943/2019, è intervenuto per fare chiarezza, sul tema degli appalti, circa la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi; in sostanza, la questione si poneva circa l'applicabilità del termine decadenziale dei 2 anni.

La norma in vigore, infatti, prevede che, nella sussistenza di un contratto di appalto, il committente imprenditore o datore di lavoro resti obbligato in solido con l'appaltatore, o con eventuali subappaltatori, riguardo alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, compreso il Tfr, e in relazione a eventuali debiti per contributi previdenziali e premi assicurativi, naturalmente dovuti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto. La norma, inoltre, esplicita chiaramente un termine decadenziale in relazione all'azionamento della suddetta responsabilità solidale, pari a 2 anni, da calcolarsi dalla data di cessazione dell'appalto.

L'INL, nel suo intervento, prende in considerazione gli insegnamenti di recenti pronunce della Suprema Corte, andando anzitutto a spiegare come siano da tenere ben distinti, in quanto di natura giuridica diversa, i crediti retributivi vantati dai lavoratori, da quelli contributivi di cui sono titolari gli Istituti previdenziali.

Sulla base di tale distinzione, quindi, l'INL fa presente come il termine decadenziale dei 2 anni, previsto dalla norma in tema di responsabilità solidale negli appalti, sia da riferirsi esclusivamente all'azione che potrebbero proporre i lavoratori per crediti retributivi.

Tale termine, infatti, non risulta invece applicabile all'azione esperibile da parte degli Istituti previdenziali, riguardante i crediti contributivi, alla quale sarà, invece, applicabile il termine prescrizione di 10 o 5 anni, a seconda delle caratteristiche della contribuzione, secondo quanto previsto dalla specifica norma previdenziale.

## L'agenda delle scadenze

---

### Oggetto: **PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 GENNAIO 2020**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 gennaio 2020, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

### **Domenica 5 gennaio (slitta a Martedì 7 gennaio)**

#### **Chimici – Distinta contributi previdenza complementare**

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

### **Venerdì 10 gennaio**

#### **Fondi dirigenti del commercio – Versamento**

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro domestico**

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

### **Giovedì 16 gennaio**

#### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

#### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

#### **Contributi Inps – Gestione separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

#### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**



Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

### **Lavoratori autonomi agricoli – Contribuzione Inps**

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps relativi alla 4<sup>a</sup> rata del 2019.

### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

### **Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

### **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

### **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

## **Lunedì 20 gennaio**

### **Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

### **Previndai – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

### **Previndapi – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

## **Venerdì 31 gennaio**

### **UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

### **Datori di lavoro – Denuncia telematica collocamento obbligatorio**

Termine entro il quale i datori di lavoro soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, devono inviare telematicamente il prospetto informativo contenente indicazioni in merito all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla norma, qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati

cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

### **Comunicazione annuale dei lavoratori in somministrazione**

Le aziende che nel 2019 hanno utilizzato lavoratori in somministrazione, devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, indicando i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2019.